

## Edizione di lunedì 20 novembre 2017

### CONTROLLO

**Approccio basato sul rischio anche per i sindaci-revisori**  
di Fabio Landuzzi

### IVA

**Partita IVA del cessionario UE fondamentale per l'esenzione**  
di Marco Peirolo

### ACCERTAMENTO

**Avviso bonario: il ruolo esclude la sanzione ridotta**  
di Raffaele Pellino

### IMU E TRIBUTI LOCALI

**Saldo IMU/TASI: indicazioni sulla corretta aliquota da utilizzare**  
di Alessandro Bonuzzi

### ADEMPIMENTI

**Imposta sostitutiva sul TFR: versamento entro il 18 dicembre**  
di Dottryna

## CONTROLLO

---

### **Approccio basato sul rischio anche per i sindaci-revisori**

di Fabio Landuzzi

Nello svolgimento dell'incarico assunto dal Collegio sindacale, o dal sindaco unico di una Srl, quando questo include anche la revisione legale dei conti della società, devono trovare applicazione i **Principi di revisione ISA Italia**. Tali Principi si caratterizzano per un approccio alla revisione legale dei conti della società **basato sulla identificazione e valutazione del rischio** che il bilancio oggetto dell'attività di *audit* sia inficiato da **errori significativi**, e quindi per la conseguente necessità di individuare e poi svolgere le **procedure di revisione** ritenute **idonee a fronteggiare tale rischio**.

Questo approccio, spesso indicato con il termine di “*audit risk model*” (in sigla, “ARM”) si differenzia da quello più tradizionale a cui faceva riferimento il *set* dei vecchi principi di revisione italiani, il quale era più incentrato sulla **descrizione analitica delle procedure** di revisione da applicare sulle singole poste di bilancio. L'approccio al rischio comporta invece una particolare attenzione nella fase di **pianificazione del lavoro** nella quale vengono definite la **natura, l'estensione e la tempistica delle procedure di revisione**; la pianificazione sarà quindi frutto delle **specifiche circostanze** in cui l'incarico di revisione legale deve essere svolto, dovendosi abbandonare l'idea che la revisione legale rappresenti una mera **applicazione di liste predefinite di controlli** validi per qualunque tipo di società.

Ma che cos'è il **rischio di revisione** la cui identificazione e valutazione rappresenta una fase centrale dell'attività a cui è chiamato il collegio sindacale incaricato della revisione legale? Per rischio di revisione deve intendersi l'eventualità che il revisore esprima un **giudizio inappropriate in presenza di un bilancio significativamente errato** (ISA Italia 200, par. 5). Si tratta evidentemente di un rischio oggettivamente **ineliminabile**, che il sindaco revisore è chiamato solo a ridurre, attraverso il proprio lavoro, ad un “**livello accettabilmente basso**” non dovendo e non potendo invece tendere ad acquisire un “livello di sicurezza assoluto”.

Il rischio di revisione deve essere distinto in **tre componenti** che il sindaco-revisore è chiamato a identificare e valutare:

- il “**rischio intrinseco**”: si tratta della inevitabile possibilità che un saldo di un conto, o di una classe di operazioni, possa essere **di per sé inesatto** e quindi possa generare, singolarmente o in modo aggregato, un errore significativo su quel bilancio; è una componente perciò **fisiologicamente connessa all'impresa**, condizionata da fattori (ad es.: il settore di appartenenza, la complessità delle transazioni, ecc.) sui quali il sindaco-revisore non ha capacità di intervento;
- il “**rischio di controllo**”: si tratta della possibilità che il **sistema di controllo interno**

della società non riesca a prevenire, oppure a **individuare e correggere un errore** prima che questo possa inficiare il saldo di un conto o di una operazione; è anche questa una componente sulla quale il revisore non ha capacità di intervento diretto, ma che deve comprendere nel suo funzionamento più o meno efficace, mentre nella **funzione di sindaco** investito della vigilanza sull'**adeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo contabile** della società potrà farsi promotore di iniziative volte a sensibilizzare la direzione della società verso l'efficientamento del sistema dei controlli interni;

- il **“rischio di individuazione”**: è il rischio che le verifiche pianificate ed eseguite dal revisore non riescano a cogliere la presenza di un errore significativo. È questa la componente del rischio di revisione sulla quale il sindaco-revisore può agire e calibrare per acquisire quella **“ragionevole sicurezza”** che il bilancio non sia inficiato da errori significativi; ed è evidente che la gestione del rischio di individuazione sarà strettamente **correlata alla graduazione delle due altre componenti** (rischio intrinseco e di controllo), in quanto in presenza – ad esempio – di un basso livello attribuito ad entrambe tali componenti per una voce di bilancio, il revisore potrà astrattamente accettare di assumere rispetto alla stessa un maggiore rischio di individuazione, **riducendo i controlli** da svolgere su tale posta, nell'assunto che sarebbe ragionevolmente improbabile che un errore possa verificarsi su tale posta e inficiare significativamente il bilancio.

### Special Event

Special Event - 1 giornata e mezza

## REVISIONE LEGALE

10 ore di formazione in materie obbligatorie ex art. 5 D.Lgs. n. 39 del 2010 per i revisori legali in vigore dal 1º gennaio al 31 dicembre 2017

**Scopri le sedi in programmazione >>**

## IVA

---

### **Partita IVA del cessionario UE fondamentale per l'esenzione**

di Marco Peirolo

La Commissione europea, con la proposta di Direttiva COM (2017) [\*\*569 del 4 ottobre 2017\*\*](#), intende superare l'attuale orientamento della Corte di giustizia in merito alla **rilevanza esclusivamente formale del codice identificativo IVA del cessionario** ai fini del riconoscimento dell'esenzione prevista per le cessioni intraunionali di beni.

Stando, infatti, all'interpretazione della Corte, se il requisito dell'identificazione ai fini IVA del cessionario **non** è soddisfatto gli Stati membri possono irrogare una sanzione amministrativa, **senza tuttavia escludere il beneficio dell'esenzione** stabilito dall'[\*\*articolo 138, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE\*\*](#), in base al quale *“gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori del loro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni”*.

Secondo i giudici dell'Unione, eccezion fatta per i requisiti indicati dalla norma in esame, relativi allo *status* di soggetto passivo, al trasferimento del potere di disporre di un bene come proprietario e allo spostamento fisico dei beni da uno Stato membro ad un altro, **nessun altro requisito può essere richiesto per qualificare un'operazione come cessione o acquisto intraunionale di beni**. Questa conclusione vale anche per il numero di identificazione del cessionario, che assume **rilevanza esclusivamente sul piano probatorio** per qualificare il destinatario del bene come soggetto passivo d'imposta e che non è, quindi, in grado di incidere sul regime impositivo dell'operazione, a meno che l'assenza del suddetto codice impedisca la dimostrazione dei presupposti sostanziali o che l'operatore abbia partecipato ad una frode ([\*\*causa C-587/10 del 27 settembre 2012\*\*](#); [\*\*causa C-24/15 del 20 ottobre 2016\*\*](#); [\*\*causa C-273/11 del 6 settembre 2012\*\*](#)).

In modo del tutto analogo, **neppure l'iscrizione nell'archivio VIES del cessionario assume rilevanza sostanziale**, per quanto idonea ad ottenere la conferma del numero di identificazione delle controparti, consentendo allo stesso tempo alle Autorità fiscali nazionali di controllare le operazioni intracomunitarie e di rilevare eventuali irregolarità. Ciò che rileva, in definitiva, è che il cessionario sia un **soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello di partenza dei beni**, laddove la nozione di soggetto passivo è quella definita dall'[\*\*articolo 9, par. 1, della Direttiva n. 2006/112/CE\*\*](#), che fa riferimento esclusivamente a chi svolge, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, quali che siano gli scopi e i risultati di tale attività ([\*\*causa C-21/16 del 9 febbraio 2017\*\*](#)).

La Commissione europea, allo specifico fine di contrastare le frodi in materia di IVA, **propone l'obbligo**, per il cessionario, **di disporre del numero di identificazione IVA** valido in uno Stato membro diverso da quello in cui ha inizio il trasporto dei beni quale **requisito sostanziale** per consentire al cedente di applicare l'esenzione.

Non solo: ai fini della detassazione **viene previsto che il codice identificativo del cessionario sia incluso nel modello INTRASTAT relativo alla cessione**, considerato essenziale per informare lo Stato membro di arrivo della presenza dei beni nel suo territorio, essendo dunque un elemento chiave nella lotta contro le frodi nell'Unione.

Come accade già oggi, la Commissione evidenzia che il cedente, prima di applicare l'esenzione, dovrà verificare lo *status* del cessionario attraverso il sistema VIES, ma **in assenza di disposizioni che attribuiscano una specifica valenza sostanziale all'iscrizione del codice identificativo nell'archivio** dovrebbero conservare validità le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella citata sentenza di cui alla [\*\*causa C-21/16\*\*](#).

Del resto, l'iscrizione nell'archivio VIES, così come disciplinata dall'[\*\*articolo 17 del Reg. UE n. 904/2010\*\*](#), non è una prerogativa dei soggetti passivi intenzionati ad operare in ambito intraunionale, costituendo piuttosto una banca dati in cui i singoli Stati membri iscrivono i soggetti passivi ai quali hanno attribuito il numero di identificazione **indipendentemente dall'ambito territoriale di operatività dichiarato in sede di richiesta di attribuzione della partita IVA**. In quest'ottica, l'[\*\*articolo 23\*\*](#) del citato Regolamento stabilisce che gli Stati membri escludono l'iscrizione del numero identificativo o provvedono alla sua cancellazione dall'archivio se il soggetto passivo non esercita più un'attività economica, risultando invece irrilevante, ai fini in esame, che l'operatore sia inattivo in ambito intraunionale.

OneDay Master

## LA DISCIPLINA IVA DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## ACCERTAMENTO

### **Avviso bonario: il ruolo esclude la sanzione ridotta**

di Raffaele Pellino

In caso di **“tardiva” comunicazione** (oltre il termine di 30 giorni) **dell'avvenuto pagamento delle imposte oggetto di un “avviso bonario”**, cui consegue **l'iscrizione a ruolo** e l'emissione della relativa cartella di pagamento, **è esclusa la possibilità di beneficiare della riduzione della sanzione ad un terzo**. Questo è quanto sostenuto dalla Cassazione nell'[ordinanza n. 25287 del 25 ottobre 2017](#), nell'ambito della quale viene appunto precisato che **solo la mancata iscrizione a ruolo costituisce “presupposto per la riduzione delle sanzioni amministrative di un terzo, ossia al 10% dell'importo tardivamente versato”**.

Ma veniamo ai fatti.

L'Ufficio, a seguito di un **controllo automatizzato** (ex [articolo 36-bis del D.P.R. 600/1973](#)) sulla dichiarazione dei redditi, rilevava versamenti **“tardivi”** di imposta a titolo di Irap e Ires. Di conseguenza, lo stesso notificava in data 25/05/2009 un **avviso bonario** contenente l'indicazione delle somme da versare nel termine di 30 giorni e conseguente riduzione ad un terzo della sanzione a norma dell'[articolo 2 del D.Lgs. 462/1997](#). Nel luglio dello stesso anno, e, quindi, troppo tardi per variare l'esito dei ruoli da trasmettere al concessionario per la riscossione, la società **comunicava all'Ufficio l'avvenuto pagamento della sola imposta**, senza ravvedimento operoso, nelle date del 30/05/2008 e del 26/02/2009, ossia in un momento **antecedente** la notifica della comunicazione di irregolarità. In ottobre, il concessionario per la riscossione, ricevuti i ruoli, notificava alla società la **cartella** esattoriale per imposte non versate, interessi su imposte versate in ritardo, sanzioni ed aggi di riscossione. Ricevuta tale cartella, la società ne chiedeva lo **“sgravio”**, documentando il tardivo versamento delle imposte oggetto della stessa.

L'Agenzia delle Entrate, preso atto del **“tardivo”** versamento, disponeva lo sgravio delle imposte a ruolo, riduceva gli interessi ma **confermava la sanzione nella misura del 30%**.

Avverso tale provvedimento, la società proponeva ricorso in commissione tributaria, che lo accoglieva, ritenendo applicabile, al caso di specie, la **sanzione ridotta**.

Avverso tale pronuncia, l'Agenzia delle Entrate, a sua volta, proponeva ricorso in appello. La C.T.R., però, ha ritenuto corretta la decisione di primo grado osservando che:

- i versamenti relativi alle imposte oggetto della cartella esattoriale erano sì tardivi, ma comunque **precedenti alla notifica dell'avviso bonario**, e quindi il risultato di un adempimento **“spontaneo”**;

- l'adempimento spontaneo costituisce “**elemento prevalente** rispetto allo spirare del termine di 30 giorni per il versamento della sanzione ridotta unitamente alle imposte non versate, che invece già erano state versate”.

L'Ufficio ha, così, tentato la via del ricorso per Cassazione.

Intervenendo sulla materia, la Corte di Cassazione **ha ribaltato quanto sostenuto dai giudici di merito**, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Per la Corte, infatti, l'avvenuta iscrizione a ruolo dell'imposta dovuta e la conseguente notifica della cartella esattoriale **escludono l'applicabilità della riduzione della sanzione ad un terzo** (così come previsto dall'[articolo 2, comma 2, del D.Lgs. 462/1997](#)), quando la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del contribuente è effettuata tardivamente.

A tal fine, la Corte richiama il contenuto del citato D.Lgs. 462/1997, secondo cui: “*L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nel D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 19, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti art. 36 – bis e 54 – bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione*”.

Pertanto, tenuto conto della suddetta disposizione normativa, la Cassazione conclude che **solo la mancata iscrizione a ruolo costituisce presupposto per la riduzione delle sanzioni amministrative di un terzo**, ossia al 10% dell'importo tardivamente versato, e che l'iscrizione a ruolo deve essere effettuata in caso di omesso pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione concernente la determinazione dell'imposta dovuta.

Di conseguenza, quando vi è stata l'iscrizione a ruolo dell'imposta, e detta iscrizione ha fatto seguito all'omesso pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, il contribuente **non può beneficiare della riduzione** della sanzione nella misura di un terzo, neanche laddove il versamento della sola imposta sia “antecedente” alla notifica dell'avviso bonario.

Seminario di specializzazione

**ILLECITI FINANZIARI CORRELATI ALL'EVASIONE FISCALE**

Scopri le sedi in programmazione >

## IMU E TRIBUTI LOCALI

### **Saldo IMU/TASI: indicazioni sulla corretta aliquota da utilizzare**

di Alessandro Bonuzzi

Il **prossimo 18 dicembre** scade il termine per il versamento della **seconda rata** dell'IMU e della TASI per l'anno 2017. Nei giorni scorsi il **MEF** ha pubblicato sul proprio sito internet un **documento** contenente alcune indicazioni utili per la corretta individuazione delle **aliquote** applicabili.

Nella circostanza il Ministero ha ricordato che il versamento deve essere eseguito a **saldo** dell'imposta dovuta per l'intero periodo d'imposta, con eventuale **conguaglio** sulla prima rata versata, sulla base delle **delibere** comunali approvate per l'anno 2017 a condizione che:

1. la delibera sia stata **adottata entro il 31 marzo 2017**;
2. la delibera sia stata **pubblicata** sul sito internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it) **entro il 28 ottobre 2017**;
3. l'**aliquota** fissata per la singola fattispecie impositiva **non** sia stata **aumentata** rispetto a quella applicabile nell'anno 2015.

L'**adozione** della delibera costituisce un vero e proprio spartiacque ai fini dell'aliquota da utilizzare. Infatti, nel caso in cui si riscontri che la **delibera sia stata approvata dal comune oltre il termine del 31 marzo 2017**, il versamento va effettuato tenendo conto delle **aliquote** vigenti nell'anno **2016**.

Derogano a questa regola le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di **autotutela amministrativa** volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale, oltre alle fattispecie espressamente previste dalla legge, tra cui:

- il **dissesto finanziario**, per effetto del quale l'ente locale è tenuto a deliberare le aliquote nella misura massima consentita e deve farlo a prescindere dall'avvenuta scadenza del termine di approvazione del bilancio;
- l'accertamento negativo sulla permanenza degli **equilibri di bilancio**, che consente all'ente locale di variare in aumento le aliquote entro il 31 luglio di ciascun anno.

La medesima conseguenza si verifica qualora non vi sia **alcuna delibera** dell'IMU e della TASI pubblicata per l'anno 2017 oppure la **delibera sia stata pubblicata oltre il 28 ottobre 2017**: in entrambi i casi il versamento del saldo deve essere effettuato sulla base delle **aliquote** vigenti nell'anno **2016**.

Si devono comunque utilizzare le aliquote 2017, ancorché la relativa delibera sia stata

pubblicata dopo lo scorso 28 ottobre, per i comuni in **dissesto finanziario** nonché quando la delibera è stata adottata nell'esercizio del potere di **autotutela amministrativa** volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale.

Qualora, poi, una delibera, pubblicata entro il 28 ottobre 2017, sia stata **ripubblicata dopo tale data** per la correzione di un errore (con la nota **"errata corrige"**), ai fini del versamento, valgono le aliquote 2017 così come individuate nella **seconda pubblicazione**.

Infine, relativamente all'ultima condizione, laddove emerge che la delibera pubblicata per l'anno 2017 stabilisca, per una o più fattispecie, un **aumento** delle aliquote dell'IMU o della TASI rispetto all'anno **2015**, tale aumento è **inefficace**. Il versamento deve essere effettuato sulla base dell'**aliquota 2016**, salvo il caso in cui anche quest'ultima risulti più alta rispetto a quella prevista per l'anno 2015. In tale ipotesi, rileva l'**aliquota** applicabile nell'anno **2015**.

Sul punto va però precisato che:

- la sospensione degli aumenti dei tributi locali non trova applicazione per i comuni che deliberano il **dissesto** e il **predissesto**;
- se nel 2015 è stata prevista dal comune la **maggiorazione** della **TASI** dello **0,8 per mille**, la stessa può essere applicata nell'anno 2017, solo, però, se espressamente confermata nell'anno 2016.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

## ADEMPIMENTI

### **Imposta sostitutiva sul TFR: versamento entro il 18 dicembre**

di Dottryna



**Entro il prossimo 18 dicembre (il 16 dicembre cade di sabato) i soggetti interessati sono tenuti, sui redditi derivanti dalla “rivalutazione” dei fondi per il trattamento di fine rapporto (TFR), ad effettuare il versamento dell’acconto di un’imposta sostitutiva Irpef nella misura del 17%.**

Al fine di approfondire gli aspetti operativi dell’obbligo, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo ne analizza alcuni aspetti generali.

In generale, il **versamento dell’imposta sostitutiva sul TFR** avviene in **acconto** (entro il 16 dicembre) e a **saldo** (entro il 16 febbraio dell’anno successivo).

L’adempimento è a carico del datore di lavoro **solo nel caso in cui il TFR sia mantenuto in azienda** o, per le aziende con almeno 50 dipendenti, se è **destinato al Fondo di Tesoreria dell’INPS**.

Per coloro che, invece, aderiscono ad una **forma pensionistica complementare**, non si verifica il presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in quanto essi risultano privi del trattamento di fine rapporto che viene interamente destinato al fondo pensione.

#### La rivalutazione del TFR

L’[\*\*articolo 2120 del cod. civ.\*\*](#) prevede che il fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluse le quote maturate nell’anno) **sia “rivalutato”** sulla base di un **coefficiente** composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Tale rivalutazione si effettua alla fine di ciascuno anno o al momento della **cessazione del rapporto di lavoro**. In quest’ultimo caso l’indice ISTAT è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro (per le cessazioni fino al 14 del mese si applica

l'indice ISTAT del mese precedente).

### **Il calcolo dell'acconto**

Come anticipato, a dicembre è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva: questo può essere determinato utilizzando, alternativamente, i seguenti metodi:

- **storico**, il sostituto d'imposta applica la **percentuale del 90%** alle **rivalutazioni maturate nell'anno solare precedente**, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dello stesso anno;
- **previsionale**, il sostituto d'imposta calcola l'acconto, presuntivamente, nella **misura pari al 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno** in corso. In questo caso, il sostituto determina con esattezza la retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto riferita al periodo di paga di dicembre per il quale alla data prevista per il pagamento dell'acconto (appunto il 16 dicembre di ciascun anno) non è ancora **"maturata"** la quota del trattamento di fine rapporto di competenza. Tale quota deve essere sommata alle restanti quote del trattamento di fine rapporto maturate nell'anno al fine di determinare la base di calcolo annuale sulla quale determinare l'acconto d'imposta del 90%.

L'imponibile da utilizzare per la determinazione "presuntiva" dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione è costituito dal **TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente** relativo ai dipendenti ancora in forza al **30 novembre dell'anno in corso**.

Metodo	Determinazione acconto imposta sostitutiva TFR 2017
<b>Storico</b>	Imposta sostitutiva TFR 2016 x 90%
<b>Previsionale</b>	$  \left( \begin{array}{l}  \text{TFR 31/12/2016 (*)} \\  \text{indice ISTAT dicembre 2016} \\  \text{x} \\  \text{+ rivalutazioni TFR (**)} \\  \end{array} \right) \times 17\% \times 90\%  $ <p><i>(*) dipendenti presenti al 30/11/2017; (**) dipendenti cessati dal 01/01 al 30/11/2017.</i></p>

Alle suddette modalità di calcolo fa “eccezione” il caso in cui **prima del 16 dicembre** di ciascun anno **tutti i dipendenti abbiano cessato il rapporto di lavoro**. Se si verifica tale eventualità è possibile applicare l’acconto non sulla quota di rivalutazione dell’anno precedente ma sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l’acconto.

I **soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2016** possono determinare l’aconto con il metodo “previsionale” (tenendo conto del 90% delle rivalutazioni che maturano nel 2017) o, in alternativa, versare l’intera imposta sostitutiva dovuta per il 2017 in sede di saldo al 16 febbraio 2018.

Diversamente, i soggetti che hanno iniziato **l’attività nel corso del 2017**, mancando una rivalutazione del TFR, **non effettuano alcun versamento** a titolo di imposta sostitutiva.

### Le modalità di versamento

Il versamento dell’aconto dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il prossimo 18 dicembre utilizzando il modello F24 ed indicando nello stesso il **codice tributo “1712” e l’anno “2017”**.

Inoltre, i datori di lavoro possono, eventualmente, **compensare**, direttamente nel modello F24, l’imposta in questione con eventuali crediti tributari e contributivi a disposizione.

-

### Alcuni casi particolari

Si rileva, infine, che in caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano **l'estinzione dei soggetti preesistenti, gli obblighi di versamento dell'aconto** (ed anche del saldo) dell’imposta sostitutiva sono adempiuti:

- dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione o della scissione;
- dalla società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla suddetta data di efficacia dell'operazione.

In presenza di **operazioni che non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti**, gli obblighi di versamento devono essere adempiuti:

- dal soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro;
- dal soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio di dipendenti e del relativo TFR maturato, relativamente a detti dipendenti.



*La soluzione ai tuoi casi,  
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)